



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Numero 6 del 25-01-2020

OGGETTO:

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI FERMO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 21:50, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Avv. ROTONI MARCO	SINDACO	P
POMPOZZI STEFANO	VICESINDACO	P
BELLEGGIA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Generale CESETTI ALBERTO

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare la convenzione con il Tribunale di Fermo, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nel testo allegato, che si compone di n. 8 articoli.

Di prendere atto:

- che i costi a carico del Comune di Servigliano sono limitati alla copertura assicurativa dei lavoratori impiegati (INAIL e RCT);
- che il lavoro di pubblica utilità sarà svolto nell'ambito dell'organizzazione comunale quale supporto all'attività dell'ente nei seguenti servizi e uffici:

manutenzione e pulizia stabili di proprietà comunale;
manutenzione strade;
manutenzione e pulizia aree verdi (parchi e giardini);
pulizia delle Piazze e delle vie del paese;
manutenzione e pulizia Civico Cimitero;
raccolta R.S.U., raccolta differenziata, riordino isole ecologiche;
allestimento strutture per l'organizzazione di manifestazioni sportive ricreative e culturali;
ufficio demografico, ufficio tecnico, ufficio segreteria, ufficio tributi, ufficio ragioneria (inserimento dati o trascrizione testi al computer, archiviazione della documentazione degli uffici);
attività di supporto ai servizi sociali (taxi sociale ecc);
attività di supporto ai servizi scolastici (mensa, trasporto ecc.).

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione, come prima approvata, dando atto che la stessa:

- avrà la durata di complessivi anni 5 a far data dal giorno di effettiva sottoscrizione;
- prevede l'utilizzo di n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità.

Di dare atto infine che con successiva determinazione si provvederà all'impegno delle somme necessarie per la copertura assicurativa INAIL e per l'assicurazione RCT, sulla base dell'impiego effettivo dei lavoratori, imputando la spesa nell'apposito intervento di bilancio.

Di trasmettere il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274;
Articolo 186, comma 9-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Articolo 187, comma 8-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.M. 26/03/2001.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'articolo 27, comma 3, della Costituzione recita: "...le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."

L'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274, prevede che il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 186, comma 9 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

L'articolo 187, comma 8 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

Il Giudice del Tribunale può:

- applicare, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 bis, del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), anziché le pene definitive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste;

- concedere, ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

L'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001, emanato in attuazione dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, prevede che:

- l'attività non retribuita in favore della collettività e' svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma
- le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.
- nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.
- nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TUTTO ciò premesso

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274;
- l'articolo 186 comma 9 bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- l'articolo 187 comma 8 bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- ol D.M. 26/03/2001;

RITENUTO di proporre alla Giunta Comunale:

- di comunicare al Tribunale di Fermo la disponibilità del Comune di Servigliano a sottoscrivere la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274;

- di aderire alla convenzione in oggetto previa approvazione della medesima nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il lavoro di pubblica utilità possa essere svolto nell'ambito dell'organizzazione comunale quale supporto all'attività dell'ente nei seguenti servizi e uffici:

manutenzione e pulizia stabili di proprietà comunale;
manutenzione strade;
manutenzione e pulizia aree verdi (parchi e giardini);
pulizia delle Piazze e delle vie del paese;
manutenzione e pulizia Civico Cimitero;
raccolta R.S.U., raccolta differenziata, riordino isole ecologiche;
allestimento strutture per l'organizzazione di manifestazioni sportive ricreative e culturali;
ufficio demografico, ufficio tecnico, ufficio segreteria, ufficio tributi, ufficio ragioneria (inserimento dati o trascrizione testi al computer, archiviazione della documentazione degli uffici);

attività di supporto ai servizi sociali (taxi sociale ecc);
attività di supporto ai servizi scolastici (mensa, trasporto ecc.).

DATO ATTO CHE i costi a carico del Comune si limitano al pagamento dei premi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare la convenzione con il Tribunale di Fermo, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, nel testo allegato, che si compone di n. 8 articoli.

Di prendere atto:

- che i costi a carico del Comune di Servigliano sono limitati alla copertura assicurativa dei lavoratori impiegati (INAIL e RCT);
- che il lavoro di pubblica utilità sarà svolto nell'ambito dell'organizzazione comunale quale supporto all'attività dell'ente nei seguenti servizi e uffici:

manutenzione e pulizia stabili di proprietà comunale;
manutenzione strade;
manutenzione e pulizia aree verdi (parchi e giardini);
pulizia delle Piazze e delle vie del paese;
manutenzione e pulizia Civico Cimitero;
raccolta R.S.U., raccolta differenziata, riordino isole ecologiche;
allestimento strutture per l'organizzazione di manifestazioni sportive ricreative e culturali;
ufficio demografico, ufficio tecnico, ufficio segreteria, ufficio tributi, ufficio ragioneria (inserimento dati o trascrizione testi al computer, archiviazione della documentazione degli uffici);
attività di supporto ai servizi sociali (taxi sociale ecc);
attività di supporto ai servizi scolastici (mensa, trasporto ecc.).

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione, come prima approvata, dando atto che la stessa:

- avrà la durata di complessivi anni 5 a far data dal giorno di effettiva sottoscrizione;
- prevede l'utilizzo di n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità.

Di dare atto infine che con successiva determinazione si provvederà all'impegno delle somme necessarie per la copertura assicurativa INAIL e per l'assicurazione RCT, sulla base dell'impiego effettivo dei lavoratori, imputando la spesa nell'apposito intervento di bilancio.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di FERMO

OGGETTO:

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI FERMO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 24-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALASPINA LUCIA

 Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 24-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Servigliano in data 26-02-2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 25-01-20:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 26-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera n. in data ai signori Capigruppo Consiliari, ai sensi
dell'art.125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 26-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESETTI ALBERTO
